



Bruxelles, 3.2.2016
COM(2016) 44 final

2016/0029 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE) 2015/936 del Parlamento europeo e del Consiglio che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime dell'Unione specifico in materia di importazioni

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

Il regolamento (UE) 2015/936¹ stabilisce il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplati da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime dell'Unione specifico in materia di importazioni.

Il rilascio di prigionieri politici il 22 agosto 2015 è stato un importante passo in avanti che, insieme a diverse iniziative positive intraprese dalla Repubblica di Bielorussia negli ultimi due anni, ha contribuito al miglioramento delle relazioni UE-Bielorussia.

Riconoscendo gli sviluppi politici positivi nelle relazioni tra l'Unione europea e la Repubblica di Bielorussia e al fine di migliorare ulteriormente le relazioni bilaterali, la Commissione propone di abolire i contingenti autonomi sulle importazioni di prodotti tessili e di abbigliamento originari della Repubblica di Bielorussia, anche in considerazione del loro uso limitato. A tal fine è opportuno che gli allegati II e III del regolamento (UE) 2015/936 siano modificati di conseguenza.

Questa sarà inoltre l'occasione per correggere i codici NC errati e per introdurre le denominazioni ufficiali della Repubblica di Bielorussia e della Repubblica popolare democratica di Corea secondo il Manuale interistituzionale di convenzioni redazionali dell'Unione europea del 2011, nonché per prorogare il periodo di validità delle autorizzazioni d'importazione da sei a nove mesi in modo da facilitare le procedure amministrative.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Il rilascio di prigionieri politici il 22 agosto 2015 è stato un importante passo in avanti che, insieme a diverse iniziative positive intraprese dalla Repubblica di Bielorussia negli ultimi due anni, ha contribuito al miglioramento delle relazioni tra l'Unione europea e la Repubblica di Bielorussia. È opportuno riconoscere questi sviluppi politici positivi tra l'Unione europea e la Repubblica di Bielorussia e migliorare ulteriormente le relazioni bilaterali. Il presente regolamento abroga pertanto i contingenti autonomi sulle importazioni di prodotti tessili e di abbigliamento originari della Repubblica di Bielorussia, previsti negli allegati II e III del regolamento (UE) 2015/936.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Il rilascio di prigionieri politici il 22 agosto 2015 e altre iniziative positive intraprese dalla Repubblica di Bielorussia negli ultimi due anni hanno contribuito al miglioramento delle relazioni tra l'Unione europea e la Repubblica di Bielorussia. L'abolizione dei contingenti sulle importazioni di prodotti tessili e di abbigliamento originari della Repubblica di Bielorussia contribuirà, insieme ad altre misure, a migliorare ulteriormente le relazioni con la Repubblica di Bielorussia.

¹ Regolamento (UE) 2015/936 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2015, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime dell'Unione specifico in materia di importazioni (GU L 160 del 25.6.2015, pag. 1).

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica è l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il regolamento (UE) 2015/936 sarà modificato attraverso la procedura legislativa ordinaria.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La politica commerciale è materia di competenza esclusiva dell'UE. Non si applica pertanto il principio di sussidiarietà.

- **Proporzionalità**

Dato l'uso limitato di contingenti autonomi sulle importazioni di prodotti tessili e di abbigliamento originari della Repubblica di Bielorussia, l'eliminazione di tali contingenti avrà un impatto limitato sugli scambi commerciali dell'UE.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Al fine di abolire i contingenti tessili autonomi sulle importazioni di prodotti tessili e di abbigliamento originari della Repubblica di Bielorussia, il regolamento (UE) 2015/936 dovrebbe essere modificato, in quanto disciplina i limiti quantitativi annuali con la Repubblica di Bielorussia.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex-post/ Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Le importazioni di prodotti tessili e di abbigliamento originari della Repubblica di Bielorussia saranno monitorate dalla Commissione.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Gli Stati membri sono stati informati in occasione della riunione del comitato dei tessili del 5 novembre 2015.

- **Assunzione e uso di perizie**

La Commissione si è basata sui dati relativi all'uso dei contingenti forniti dal *Système Intégré de Gestion de Licenses* (SIGL) della Commissione europea e sui dati Eurostat.

- **Valutazione d'impatto**

Dato l'uso limitato di contingenti autonomi sulle importazioni di prodotti tessili e di abbigliamento originari della Repubblica di Bielorussia, non è stata effettuata alcuna valutazione d'impatto.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Una volta aboliti i contingenti autonomi sulle importazioni di prodotti tessili e di abbigliamento originari della Repubblica di Bielorussia, il SIGL non dovrà più gestire le relative autorizzazioni di importazione con gli Stati membri.

- **Diritti fondamentali**

Non pertinente.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Riduzione del carico di lavoro del gruppo SIGL della Commissione europea per quanto riguarda la gestione dei contingenti autonomi con la Repubblica di Bielorussia.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Le importazioni di prodotti tessili e di abbigliamento originari della Bielorussia saranno monitorate dalla Commissione europea.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non pertinente.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Non pertinente.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE) 2015/936 del Parlamento europeo e del Consiglio che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime dell'Unione specifico in materia di importazioni

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2015/936² stabilisce il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplati da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime dell'Unione specifico in materia di importazioni.
- (2) Il rilascio di prigionieri politici il 22 agosto 2015 è stato un importante passo in avanti che, insieme a diverse iniziative positive intraprese dalla Repubblica di Bielorussia negli ultimi due anni, ha contribuito al miglioramento delle relazioni tra l'Unione europea e la Repubblica di Bielorussia.
- (3) È opportuno riconoscere questi sviluppi politici positivi tra l'Unione europea e la Repubblica di Bielorussia e migliorare ulteriormente le relazioni bilaterali. Il presente regolamento abroga pertanto i contingenti autonomi sulle importazioni di prodotti tessili e di abbigliamento originari della Repubblica di Bielorussia, previsti negli allegati II e III del regolamento (UE) 2015/936.
- (4) Dato l'uso limitato di contingenti autonomi sulle importazioni di prodotti tessili e di abbigliamento originari della Repubblica di Bielorussia, l'eliminazione di tali contingenti avrà un impatto limitato sugli scambi commerciali dell'UE.
- (5) Al fine di correggere i codici NC errati nelle categorie 12, 13, 18, 68, 78, 83 (Gruppo II B), 67, 70, 94, 96 (Gruppo III B) e 161 (Gruppo V), l'allegato I del regolamento (UE) 2015/936 dovrebbe essere modificato di conseguenza.
- (6) La denominazione ufficiale della Repubblica popolare democratica di Corea dovrebbe essere utilizzata negli allegati II, III e IV del regolamento (UE) 2015/936 e la

² Regolamento (UE) 2015/936 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2015, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime dell'Unione specifico in materia di importazioni (GU L 160 del 25.6.2015, pag. 1).

denominazione ufficiale della Repubblica di Bielorussia dovrebbe essere utilizzata nell'allegato V del regolamento (UE) 2015/936.

- (7) Per facilitare le procedure amministrative, il periodo di validità delle autorizzazioni d'importazione dovrebbe essere prorogato da sei a nove mesi nell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/936,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2015/936 è così modificato:

1. all'articolo 21, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il periodo di validità delle autorizzazioni d'importazione rilasciate dalle autorità competenti degli Stati membri è di nove mesi e può essere modificato, se necessario, conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 3.";
2. la sezione A dell'allegato I del regolamento (UE) 2015/936 è modificata in conformità all'allegato del presente regolamento e gli allegati II, III, IV e V del regolamento (UE) 2015/936 sono sostituiti dai testi che figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente